



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

UFFICIO CONVENZIONI

Siena, data della firma digitale

Classificazione: X/4

N. allegati: 0

Spett.le  
FLIXBUS ITALIA S.r.l.  
c.a. Dott. Andrea Incondi  
[flixbus.marketing@pec.it](mailto:flixbus.marketing@pec.it)

**Oggetto: Accettazione accordo di collaborazione tra FLIXBUS ITALIA S.r.l. e l'Università degli Studi di Siena.**

In riscontro alla Vs. proposta sottoscritta in data 15/01/2021, Vi comuniciamo l'integrale accettazione dell'Accordo di collaborazione qui di seguito integralmente riprodotto:

\*\*\*

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE** (di seguito l'“**Accordo di Collaborazione**”)

**TRA**

**FLIXBUS ITALIA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano – Corso Como n. 11, C.F. e P.IVA 08776680962,

- di seguito indicata anche solo come “**FlixBus**” –

**E**

**UNIVERSITA' DI SIENA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Siena– via Banchi di Sotto, n. 55 C.F 80002070524 e P.IVA 00273530527,

- di seguito denominata anche solo come “**UNISI**”.

**FlixBus** e **UNISI**, se intesi in maniera congiunta, vengono di seguito denominati “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”.

**Premesso che**

- a) *FlixBus è una società che opera nel settore del trasporto di persone mediante autobus su linee di media e lunga percorrenza tra città italiane e tra città italiane e città straniere, di vendita dei relativi biglietti di trasporto e di ogni altra attività commerciale, promozionale e di marketing connessa alle precedenti;*
- b) *UNISI è una università statale italiana fondata nel 1240 con le Scuole di Medicina e Diritto. È una delle più antiche università italiane ed europee.;*
- a) *FlixBus è interessata a promuovere, con la collaborazione di UNISI, i propri servizi di trasporto agli utenti UNISI, fornendo agli stessi la possibilità di usufruire di scontistiche al fine di viaggiare a tariffa scontata;*



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

UFFICIO CONVENZIONI

b) con il presente accordo le Parti intendono regolare i termini e le condizioni della collaborazione.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

### **1. Premesse**

Le premesse dell'Accordo di Collaborazione formano parte integrale e sostanziale dello stesso.

### **2. Oggetto e obblighi delle Parti**

FlixBus si impegna nei confronti di UNISI a:

- Fornire codici sconto digitali (di seguito "Codici Sconto") del valore percentuale del 10% cad.; i Codici Sconto verranno inviati in un'unica soluzione a UNISI divisi in lotti con scadenze differenziate:
  - Lotto 1: n. 3.000 Codici Sconto validi dal 01/02/2021 al 31/07/2021;
  - Lotto 2: n. 2.000 Codici Sconto validi dal 01/09/2021 al 31/01/2022, ad esclusione del periodo dal 17/12/2021 al 09/01/2022 compresi.

FlixBus si riserva di fornire ulteriori Codici Sconto a fronte dell'esaurimento degli stessi, durante il periodo di durata della collaborazione.

Le Parti stabiliscono espressamente che le condizioni di sconto potranno successivamente subire delle modifiche. FlixBus si impegna a comunicare tempestivamente a UNISI gli eventuali cambiamenti tramite invio di apposita comunicazione agli indirizzi di cui al successivo art. 7.

UNISI si impegna nei confronti di FlixBus a:

- creare e gestire una landing page ad hoc tramite la quale gli Utenti UNISI potranno richiedere e ricevere i Codice Sconto (di seguito la "Landing Page"). Gli utenti UNISI avranno la possibilità di richiedere n. 2 Codice Sconto al mese.
- rendere nota la collaborazione tra le Parti tramite i propri canali, in particolare:
  - tramite una sezione dedicata all'Accordo di Collaborazione sul sito di UNISI.

### **3. Risoluzione anticipata**

Le Parti convengono che l'Accordo di Collaborazione si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. a fronte della dichiarazione della Parte inadempiente di volersi avvalere degli effetti della presente clausola in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 2 dell'Accordo di Collaborazione. La predetta dichiarazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec agli indirizzi di cui all'art. 7 e comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo di Collaborazione. In ogni caso le parti convengono che il temporaneo malfunzionamento della Landing Page o del sito web di UNISI per motivi tecnici o non direttamente imputabili alle Parti non verrà considerato come inadempimento del presente Accordo di Collaborazione.

Qualora la Landing Page sia soggetta a cancellazione o modifica, questo evento non costituirà inadempimento del presente Accordo di Collaborazione e le Parti si impegnano fin d'ora a rinegoziare.

### **4. Durata dell'Accordo di Collaborazione**

L'Accordo di Collaborazione avrà efficacia a partire dal 01/02/2021 (di seguito la "Data di Efficacia") sino al 31/01/2022 (di seguito la "Data di Scadenza").



*Le Parti escludono espressamente il rinnovo automatico dell'Accordo di Collaborazione; alla Data di Scadenza, dunque, l'Accordo di Collaborazione cesserà di produrre i propri effetti tra le Parti.*

#### **5. Obbligo di riservatezza**

*Tutte le notizie, le informazioni e i documenti di cui le Parti abbiano avuto conoscenza in forza dell'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione hanno carattere strettamente confidenziale. Ciascuna delle Parti si impegna e si obbliga, dunque, a mantenere ed a fare in modo che i propri rappresentanti, preposti, consulenti e dipendenti, mantengano, anche ai sensi dell'articolo 1381 c.c., assoluto e totale riserbo e a non divulgare in alcun modo dette notizie, informazioni e documentazione comunque inerenti alle rispettive attività, strutture organizzative ed imprenditoriali.*

#### **6. Disposizioni in materia del trattamento dei dati personali**

*Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell'altra parte, dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori e dei terzi secondo le finalità previste dall'Accordo di Collaborazione e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (di seguito il "Regolamento") e di cui al D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito il "Codice Privacy"), dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all'art. 32 del Regolamento.*

*Per quanto necessario, le Parti riconoscono e acconsentono a che i propri dati personali, inclusi i dati dei propri dipendenti e collaboratori, possano essere comunicati a soggetti terzi e/o ad altre società del Gruppo per le finalità connesse al corretto svolgimento delle attività e all'adempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Collaborazione.*

#### **7. Comunicazioni tra le Parti**

*Tutte le comunicazioni previste dall'Accordo di Collaborazione e/o a quest'ultimo relative dovranno essere effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec o, qualora non sia necessaria la data certa, a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:*

- con riferimento a FlixBus, presso la sede legale della stessa in Milano – Corso Como n. 11; pec: [flixbus.marketing@pec.it](mailto:flixbus.marketing@pec.it); e-mail: [chiara.di-pasquale@flixbus.com](mailto:chiara.di-pasquale@flixbus.com);
- con riferimento a UNISI, presso la sede legale della stessa in Siena – via Banchi di Sotto, n. 55, pec: [rettore@pec.unisipec.it](mailto:rettore@pec.unisipec.it); e-mail: [andrea.bruttini@unisi.it](mailto:andrea.bruttini@unisi.it).

#### **8. Legge applicabile e foro competente**

*Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che l'Accordo di Collaborazione, così come qualsiasi sua successiva modifica e/o integrazione, sia interamente regolato dal diritto italiano, che ne disciplina qualsiasi profilo.*

*Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che qualsiasi controversia derivante, inerente, connessa o anche collegata all'Accordo di Collaborazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.*

\*\*\*



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

UFFICIO CONVENZIONI

La presente lettera di accettazione è sottoscritta in modalità digitale, ai sensi della vigente normativa, dal Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19/01/1965, nella sua qualità di Rettore Pro-tempore e legale rappresentante dell'Università degli Studi di Siena.

Cordiali saluti.

Il Rettore  
Francesco Frati